

Economia circolare-rifiuti

Alcune osservazioni al Pacchetto della
Commissione UE del 2 dicembre 2015

di Edo Ronchi

Roma, Senato della Repubblica, 8 marzo 2016

Le modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

preparazione per il riutilizzo:» ...le operazioni di controllo pulizia o riparazione effettuate ai fini del **recupero** attraverso cui i rifiuti o **i prodotti**...»

(**ma il recupero è un'operazione di gestione dei rifiuti-punto 15), non dei prodotti e andrebbe autorizzata come tale ...).**

Le modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

Alcuni problemi nelle modifiche delle definizioni (art.3)

rifiuti urbani: quelli raccolti dai nuclei domestici (compresi ingombranti, elettrodomestici, mobili, i rifiuti di giardini); **altri provenienti da altre raccolte comparabili ai rifiuti domestici per natura, composizione e quantità (assimilazione troppo estesa per imballaggi secondari e terziari di negozi, supermercati, uffici e imprese?);** rifiuti di pulizia dei mercati e delle strade, di manutenzione di parchi e giardini e raccolti nei cestini stradali per rifiuti

Le modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

Processo finale di riciclo: il processo di riciclaggio che inizia quando non sono necessarie **ulteriori operazioni di cernita meccanica** e i materiali da rifiuto entrano in un processo di **produzione** che li trasforma in prodotti, materiali e sostanze.

E se invece fossero necessarie ulteriori operazioni di recupero diverse dalla cernita meccanica (ad esempio di frantumazione dello pneumatico o di maturazione del compost)?

E se entrassero in un processo - non di produzione - ma di riciclo che li trasforma in prodotti, materiali e sostanze?

Le modifiche alla Direttiva quadro 2008/98/CE

Gli Stati membri adottano idonei strumenti economici per fornire incentivi per il rispetto della gerarchia dei rifiuti (art.4 comma 3).

Sembra un po' debole come indirizzo: perché non citare almeno alcuni di questi strumenti per incoraggiare l'azione degli Stati membri (tipo GPP e agevolazioni fiscali)?

In generale il tema degli strumenti europei attuativi della circular economy è ancora debole.

Le modifiche alla Direttiva quadro 2008/98/CE

Per i sottoprodotti (art.5) Benché la nuova formulazione preveda che: “ Gli Stati membri garantiscono ... ” rinviano quindi ad un corretto recepimento della nuova definizione e alle ordinarie attività di controllo,

la nuova proposta tuttavia aggiunge che “**Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni adottate a norma del paragrafo 1 ...**” che potrebbe essere riferito solo al caso in cui gli Stati membri adottino specifici regolamenti in materia di qualche sottoprodotto,

ma si **potrebbe anche intendere che gli Stati membri debbano definire in ogni caso ulteriori regole tecniche, necessarie per il riconoscimento in generale dei sottoprodotti.**

Le modifiche alla Direttiva quadro 2008/98/CE

Cessazione della qualifica di rifiuto (art.6)

Sono eliminati i “**criteri specifici**”. Gli Stati membri assicurano che i rifiuti sottoposti ad un’operazione di recupero cessano di essere rifiuti se la sostanza o l’oggetto **può essere utilizzato** per scopi specifici (non più “è comunemente utilizzato”). Le altre condizioni restano le medesime.

Come per i sottoprodotti, anche in questo caso è previsto che “**Gli stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate**” Nei casi in cui fossero ritenute necessarie, o sempre, in ogni caso di end of waste? Non si potrebbe quindi regolare l’end of waste, caso per caso, nell’autorizzazione, ordinaria o semplificata, di un’attività completa di riciclo?

Modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

Responsabilità estesa del produttore - Requisiti generali- (art.8 a) ogni organizzazione per adempiere agli obblighi della EPR deve fra l'altro «**definire lo spazio geografico**»: che significa? Uno spazio qualunque non avrebbe senso come condizione. Lo spazio che corrisponde alla vendita dei suoi prodotti destinati a diventare rifiuti?

Quindi se vende sull'intero territorio nazionale, deve raccogliere, fino al raggiungimento degli obiettivi fissati, sull'intero territorio nazionale?

Le modifiche alla Direttiva quadro 2008/98/CE

E' previsto che i produttori coprano la totalità dei costi della raccolta...e si basino «**sui costi ottimizzati**» dei servizi forniti se i compiti operativi siano svolti da «**gestori pubblici di rifiuti**»

Quali sono i fattori di costo che rientrano nel calcolo dell'ottimizzazione dei costi?

Per es.: la grandezza del bacino servito? La tipologia del territorio (montagne, isole ecc)? La distanza degli impianti di riciclo (esempio cartiere e vetrerie)?

E se i gestori di rifiuti non sono pubblici, ma privati, non valgono i costi ottimizzati?

Modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

Gli Stati membri assicurano che i produttori in regime di EPR (art.8 bis, comma4) **coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti** per i prodotti che sono immessi sul mercato, al netto dei ricavi della vendita dei materiali e dei prodotti recuperati, ma poi l'art.15(responsabilità della gestione dei rifiuti), attualmente vigente, resta invariato, comprese le previsioni che gli Stati membri possano decidere in quali casi «**la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento**» e che «**la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti**»

Modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

«Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, **ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi...**»
(Art.11 comma1)

«Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici **ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi...**»
(art. 22)

Così scritte, queste condizioni suonano come istigazioni a giustificare il mancato impegno nel massimo sviluppo possibile delle RD.

Modifiche della Direttiva quadro 2008/98/CE

Obiettivi: del 50% confermato al 2020 e del 60% di preparazione per il riutilizzo e per il riciclo dei rifiuti urbani in peso al 2025 e del 65% al 2030. L'Italia, al netto degli scarti, nel 2014 era al 40,4 %, con una crescita media annua in traiettoria verso il 50% (+1,6 % annuo), ritmo che dovrebbe aumentare per l'obiettivo del 2025 (+2% annuo).

Per il calcolo di questi obiettivi Gli Stati membri «possono includere **prodotti e componenti** preparati per il riutilizzo».

Se si sommano i prodotti del mercato dell'usato - che in peso potrebbero essere grandi quantità - si potrebbe creare una scappatoia per ridurre gli obiettivi di riciclo

Meglio avere obiettivi separati solo di riciclo.

**Se si somma il riutilizzo di beni,
andrebbero alzati gli obiettivi totali.**

Modifiche della Direttiva 94/62/EC imballaggi

Obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

- Entro il **2025** almeno il **65%** e entro il **2030** il **75%** in peso di tutti i rifiuti d'imballaggio
- Nuovi obiettivi per singola filiera e confronto con dati 2014

	Dati con l'attuale sistema di calcolo	Obiettivi		
		Calcolato con l'attuale sistema di calcolo	Calcolati in ingresso al processo finale di riciclaggio	
	2014	2008	2025	2030
Plastica	38%	22,5%	55%	
Legno	60%	15%	60%	75%
Metalli ferrosi e Alluminio	Acciaio 74% Alluminio 74%	50%	Metalli ferrosi 75% Alluminio 75%	Metalli ferrosi 85% Alluminio 85%
Vetro	70%	60%	75%	85%
Carta e cartone	80%	60%	75%	85%

Nuovi obiettivi di riutilizzo e riciclo della Direttiva imballaggi

- u Gli obiettivi, se non intervengono novità che disorganizzino il sistema dei Consorzi-Conai, al 2025, per **la carta, alluminio, metalli e legno sono già stati raggiunti** (con un peso modesto del riutilizzo), **quelli per il vetro sono quasi raggiunti**.
- u **L'unico obiettivo distante al 2025 è quello della plastica** (38% attuale rispetto al 55%). Se non cambiano gli imballaggi in plastica (con un riduzione di quelli complessi, con plastiche miste, difficili da riciclare) l'obiettivo di riciclo al 55% è difficile.
- u **Quelli al 2030 sono più impegnativi**: la loro fattibilità dipende da un sistema di consorzi efficiente e dallo sviluppo sull'intero territorio nazionale, comprese le aree attualmente ancora arretrate, di livelli avanzati di RD di buona qualità, con bassi scarti.

Modifiche della Direttiva 1999/31/EC discariche

Rifiuti non ammissibili in discarica (art.5)

Entro il 2030 il volume dei rifiuti urbani in discarica deve essere ridotto al 10% dell'ammontare totale di rifiuti urbani prodotti

In Europa 6 Paesi (Germania, Svezia, Belgio, Olanda, Danimarca e Austria) sono già sotto il 5%, l'Italia era a circa il 31% nel 2014.

Il 2030 è lontano, il 10% in discarica è una quantità significativa: potrebbe essere anticipato al 2025 e si potrebbe limitare fortemente la quota di rifiuti biodegradabili smaltibili in discarica.